


IL PIANO DEL CONSUMATORE

Avv. Colla

Il piano del consumatore



Il piano del consumatore

Cause di revoca	CCI
Atti fraudolenti anteriori alla procedura	
aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave	art. 72 c. 1
sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo	
simulazione dolosa di attività inesistenti	
commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori	
Attività endoprocedimentali o esecutive del piano	
inadempimento degli obblighi previsti nel piano art. 72 c. 2	art. 72 c. 2
sopravvenuta inattuabilità del piano se non è impossibile modificarlo	
inosservanza delle prescrizioni del giudice date nel caso in cui il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito	art. 71 c. 5

Il piano del consumatore

Caso	Decisione del tribunale
<ul style="list-style-type: none">- il debitore esposto per più di 100.000 € presenta un piano del consumatore (non svolgeva alcuna attività imprenditoriale, anche se sosteneva economicamente la figlia)- il piano prevede il pagamento al 20% circa i creditori chirografari (in mancanza di privilegiati) e l'integrale pagamento dei crediti di procedura- il tribunale esclude la natura colposa dell'indebitamento (parte del debito derivava da un prestito contratto dal debitore per sostenere l'attività economica della figlia)<ul style="list-style-type: none">- l'impossibilità di adempiere ai propri obblighi era derivata al debitore dal sopravvenire di circostanze imprevedibili	Il piano è stato omologato (Trib. Rimini 9 luglio 2019)
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha debiti per un totale di 258.000 € (verso tre creditori: mutuo ipotecario verso banca, prestito personale e debito verso un avvocato)- il piano prevede il pagamento di 138.000 € con versamento di 213 rate mensili di 650 €	il piano è stato omologato (Trib. Napoli 28 ottobre 2015)
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha un debito di 43.290 € (contratto finanziamento, scoperto di c/c e utenze non pagate)- il piano prevede il pagamento di 12.000 €, prima pagando rate da 15 € e poi, con il percepimento della pensione di invalidità, di 200 € al mese, fino all'estinzione, da attribuire proporzionalmente a ciascun creditore	il piano è stato omologato (Trib. Pistoia 28 febbraio 2014)
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha un debito con Equitalia di 87.000 € per tributi non pagati- il piano prevede il pagamento di 11.200 € sulla base della vendita dell'unico immobile di proprietà del consumatore	il piano è stato omologato (Trib. Busto Arsizio 15 settembre 2014)

Il piano del consumatore

<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha un debito nei confronti della banca che gli ha concesso un mutuo ipotecario- il piano prevede il pagamento della banca con una cifra inferiore rispetto a quella che le sarebbe spettata se fosse proseguito il mutuo	<p>il piano è stato omologato (Trib. Verona 20 luglio 2016): il sacrificio richiesto alla banca è inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato e risulta conforme alla finalità della legge che consiste nel permettere ai debitori di uscire dalla loro crisi, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la casa</p>
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore prima di presentare il ricorso aveva costituito un trust sottraendo alla garanzia generica dei creditori i beni conferiti nel trust stesso	<p>il piano non è stato omologato (Trib. Reggio Emilia 11 marzo 2015): ha considerato l'attività del consumatore come fraudolenta, a nulla rilevando che l'accordo sia più conveniente rispetto ad un'esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbiano dato consenso alla proposta</p>
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha debiti ma non ha la ragionevole prospettiva di adempiere: ha fatto ricorso continuativo e ravvicinato a più fonti di finanziamento (in 4 anni aveva stipulato un mutuo per 185.000 € e poi prestiti e finanziamenti per 34.000, 29.000 e 17.500 €)	<p>il piano non è stato omologato (Trib. Ravenna 17 dicembre 2014): il consumatore ha compiuto quindi operazioni eccessive per la sua disponibilità reddituale</p>
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha accumulato ingiustificatamente dei prestiti, pur in assenza di intenti fraudolenti o abusivi o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali	<p>il decreto di omologa è stato annullato in sede di reclamo (Trib. Napoli 18 febbraio 2016) sulla base della valutazione del comportamento del consumatore</p>
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha stipulato un mutuo fondiario notevolmente oneroso, più gravoso di quanto il consumatore possa garantire di adempiere quale fideiussore, e sproporzionato alle fonti di reddito, personali e familiari	<p>il piano non è stato omologato (Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016): il consumatore ha assunto le obbligazioni senza la necessaria diligenza e quindi manca del requisito di meritevolezza</p>
<ul style="list-style-type: none">- il consumatore ha posto in essere iniziative o atti in frode ai creditori, obiettivamente idonei a pregiudicare le ragioni creditorie	<p>il piano non è stato omologato (Trib. Milano 18 novembre 2016) per mancanza del requisito di meritevolezza</p>

Il piano del consumatore

Vicenda	Conseguenze sul piano del consumatore	Riferimenti
il debitore non esegue integralmente , entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie	- il piano cessa di diritto - il giudice procede d'ufficio (anche se presumibilmente lo fa su sollecitazione di OCC o di uno o più creditori)	art. 14 bis c. 1 L. 3/2012 richiama l'art. 11 c. 5 L. 3/2012
durante la procedura il consumatore compie atti diretti a frodare le ragioni dei creditori	il piano è revocato	
è dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, oppure è sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo oppure sono dolosamente simulate attività inesistenti	- su ricorso di un creditore proposto, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto - il tribunale dichiara la cessazione degli effetti dell'omologazione in contraddittorio con il debitore	art. 14 bis c. 2 lett. a e c. 3 L. 3/2012
il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore	- su ricorso di un creditore proposto, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto - il tribunale dichiara la cessazione degli effetti dell'omologazione in contraddittorio con il debitore	art. 14 bis c. 2 lett. b e c. 4 L. 3/2012

Il piano del consumatore

Fatto del debitore	Procedura cui si applica	Sanzione
Aumenta o diminuisce il passivo, sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo oppure simula dolosamente attività inesistenti	accordo e piano	reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 €
Effettua durante la procedura pagamenti in violazione dell'accordo o del piano	accordo e piano	
Produce documentazione contraffatta o alterata, oppure sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria o la propria documentazione contabile	accordo, piano e liquidazione	
Omette l'indicazione dei beni nell'inventario	liquidazione	
Aggrava la sua posizione debitoria dopo il deposito della proposta di accordo o piano e per tutta la durata della procedura	accordo e piano	
Intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano	accordo e piano	



GRAZIE
